

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente  
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere  
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere  
Dott. TASSONE Stefania - Consigliere  
Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. xxx R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio dell'avvocato A.A.Ro (CF: Omissis), che lo rappresenta e difende

- Ricorrente -

B.B., elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio dell'avvocato C.C. (CF: Omissis), che lo rappresenta e difende

- Resistente -

avverso l'ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. xxxx depositata il 27/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

**Svolgimento del processo**

1. L'Avvocato - già difensore di B.B. nel giudizio celebrato da questa Corte e recante il numero di R.G. xxx, che ha visto lo stesso contrapposto all'Avv. A.A. - ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell'ordinanza di questa Corte, n. xxxx, del 27 luglio 2022, lamentando la mancata attribuzione, all'esito di quel giudizio di legittimità, delle spese in proprio favore, quale difensore antistatario del B.B.

2. Fissata la trattazione nell'adunanza camerale dell'8/02/2023, con "memoria" depositata il 27/01/2023, l'Avv. A.A. ha riferito di aver avuto comunicazione di "fissazione d'udienza di ricorso già definito", avendo solo in seguito appreso - dopo essersi recato presso la cancelleria di questa Corte - trattarsi di istanza per correzione di errore materiale e che sebbene al medesimo sia stata data comunicazione della fissazione di adunanza camerale per la trattazione della proposta istanza, la stessa non risultava essergli stata notificata.

3. Il Collegio, rilevato che "il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 - bis cod. proc. civ.", riteneva, però, che, "qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione" (cfr. Cass., Sez. I, sent. 31/05/2022, n. 17565).

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

4. Su queste basi riteneva necessario - per garantire l'effettività del contraddittorio - assicurare la comunicazione, a cura della cancelleria di questa Corte, dell'istanza suddetta depositata dalla C.C. (e con essa, anche della presente ordinanza) e, per tale ragione disponeva rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, disponendo che si provvedesse nei termini appena indicati.

5. La trattazione è stata, quindi, nuovamente fissata ai sensi dell'art. 381 - bis. c.p.c. in forza del n. 4 - bis del secondo comma dell'art. 375 c.p.c.

6. Nessuna delle parti ha depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

#### Motivi della decisione

1. Il Collegio rileva che effettivamente l'Avvocato C.C., difensore del resistente B.B. nel giudizio sul ricorso iscritto al N.R.G. xxxx, definito da questa Sezione con l'ordinanza n. xxx del 2022, figurava come distrattaria e che in detta ordinanza è stata omessa, come emerge dal dispositivo, la distrazione delle spese liquidate a favore del B.B., non espressamente indicato come destinatario nel dispositivo, ma certamente come tale identificabile atteso il rigetto del ricorso ed il riferimento nella pag. 11 della motivazione al principio di soccombenza come regolatore delle spese.

2. Poiché il rimedio in ordine all'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione si identifica nel procedimento di correzione di errore materiale (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019, ex multis), l'istanza dell'Avv. C.C., che era da ritenere un vero e proprio ricorso, tanto che se n'è disposta l'iscrizione a ruolo, deve accogliersi.

#### P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 391 - bis c.p.c., dispone che l'ordinanza n. xxx del 2022, resa nel giudizio sul ricorso iscritto al N.R.G. xxx, si intenda corretta con l'aggiunta nel dispositivo alla pagina 12, dopo la parola "legge" e prima del punto, di quanto segue: "con distrazione a favore dell'Avvocato C.C.".

Visto l'art. 288, secondo comma, secondo inciso, si dispone che la Cancelleria annoti la presente ordinanza sull'originale dell'ordinanza n. xxx del 2022".

Così deciso in Roma, l'8 novembre 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il di 1 marzo 2024.